

PROVVEDIMENTO DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 011/2026

Oggetto: Autorizzazione al subappalto servizi di avviamento a recupero rifiuti EER 20.01.38 e 15.01.03, di cui al contratto rep. 25-029 – CIG B62FB4FA55.

L'anno 2026, addì dodici del mese di gennaio, presso la sede dell'azienda

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Avv. Marco Marchioni, nato a Omegna (VB) il 28/01/1973 e domiciliato per la carica presso la sede legale societaria sita in Via Olanda, 55 a Verbania (VB) – C.F. MRC MRC 73A28 G062S

IN QUALITÀ DI

Legale rappresentante della società ConSer V.C.O. S.p.A.

Premesso che

Con provvedimento dell'Amministratore Unico n. 31 del 27/02/2025 fu approvato l'avvio del procedimento, mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con criterio di aggiudicazione del minor prezzo - ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice, per l'affidamento dei servizi in oggetto per dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici, per un importo a base di gara di €. 277.500,00 oltre IVA. Con provvedimento dell'Amministratore Unico n. 86 del 16/07/2025 l'appalto fu aggiudicato a Cereda Ambrogio S.r.l. per un importo contrattuale di €. 144.500,00 oltre IVA;

In data 08/09/2025, con repertorio numero 25-029, è stato stipulato il relativo contratto;

In data 12/11/2025, con prot. 11933, l'appaltatore ha richiesto l'autorizzazione al subappalto dei servizi di avviamento a recupero rifiuti EER 20.01.38 e 15.01.03, per un importo di €. 28.350,00.

Con note prot. nn. 11968 del 13/11/2025, 12045 del 17/11/2025, 12212 del 20/11/2025 e 12631 del 04/12/2025 l'appaltatore ha trasmesso la documentazione richiesta ai fini dell'istruttoria dell'istanza pervenuta.

Il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della L. n. 646/1982, a tenore del quale, tra l'altro, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con le pene ivi previste, ferma la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto.

Rilevato che

Il comma 4 dell'art. 119 del Codice dispone che i soggetti affidatari possono affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione, a condizione che:

- a. il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b. non sussistano a suo carico cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV, Parte V del Codice;
- c. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o i servizi e forniture o parti di essi che si intende subappaltare.

Visto che

L'appaltatore ha trasmesso, ai sensi del comma 5 dell'art. 119 del Codice:

- contratto di subappalto, indicando puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia economici;
- dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 del medesimo;
- dichiarazione del subappaltatore relativa al CCNL applicato per l'esecuzione dei servizi;
- dichiarazione sulla sussistenza o meno, con il titolare del subappalto o del cottimo, di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile.

Dato atto che

Il R.U.P. ha esaminato la documentazione suddetta e riscontrato la regolarità della stessa rispetto alla normativa vigente, attestando che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione richiesta;

Ai sensi dell'art. 99 del Codice sono state effettuate, con esito positivo, le verifiche relative al possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 e speciali di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. in capo al subappaltatore;

Il R.U.P. ha verificato l'equivalenza tra le tutele economiche e normative del CCNL applicato dall'appaltatore e quelle del CCNL indicato dal subappaltatore ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice in quanto le attività oggetto di subappalto coincidono con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- a. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- b. Di autorizzare, per le ragioni indicate, il subappalto all'operatore economico Gruppo Saviola S.r.l., con sede in Viadana (MN), C.F. e P.IVA 02317900203, dei servizi relativi a "avviamento a recupero rifiuti EER 20.01.38 e 15.01.03", di cui al contratto rep. 25-029 – CIG B62FB4FA55, così come individuati nel contratto di subappalto trasmesso, per una percentuale pari al 19,619% dell'importo dell'appalto, corrispondente a stimati €. 28.350,00 e nel rispetto delle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- c. Di precisare che il pagamento dei servizi eseguiti dal subappaltatore sarà effettuato dall'appaltatore, conformemente al disposto dell'art. 119, comma 11 del Codice;
- d. Di precisare che ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del Codice, l'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto nonché per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. n. 276/2003, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;
- e. Di precisare, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 119 del Codice che l'appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL nazionali conformemente alle previsioni di cui all'art. 11 del Codice ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- f. Di disporre sin da ora, ai sensi del comma 10 dell'art. 119 del Codice, l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere alla sostituzione, previa autorizzazione della stazione appaltante, dei subappaltatori per i quali, in esito a verifica, sia accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Codice;
- g. Di disporre sin da ora, ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del Codice, che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, applicando i medesimi CCNL, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- h. Di disporre sin da ora, ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del Codice, che l'affidatario corrisponda al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso, precisando che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- i. Di trasmettere il presente provvedimento all'appaltatore, al subappaltatore e DEC per i successivi, adempimenti di competenza;
- j. Di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
- k. Di disporre la pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione ai sensi degli artt. 20 e 28 del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione di "amministrazione trasparente".

ConSer V.C.O. S.p.A.
L'Amministratore Unico
Dott. avv. Marco Marchioni